



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione 1[^] LAVORO

Il giudice designato dr. Massimo Pagliarini
nel procedimento ex art. 28 Stat. lav. n. 6250/2022 R. Gen.
vertente

T R A

FILCAMS CGIL di Roma del Lazio, in persona del segretario generale pro-tempore Alessandra Pelliccia

(avv. Francesco Bronzini)
ricorrente

E

PEGASO s.r.l. Servizi Fiduciari, in persona del legale rappresentante pro-tempore

(avv.ti Edmondo Giuliano e Danilo Della Rocca)
convenuta

sciogliendo la riserva di cui all'odierna udienza ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 24.2.2022 la Filcams Cgil di Roma e del Lazio ha denunciato, come antisindacale, il comportamento tenuto dalla Pegaso s.r.l. Servizi Fiduciari, consistito nell'averle negato la nomina di un rappresentante sindacale aziendale, ex art. 19 Stat. Lav.

Nel costituirsi in giudizio, la compagine convenuta ha fatto presente che il comportamento denunciato non era più esistente, poiché nelle more era stata riconosciuta la costituzione della richiesta rsa.

All'odierna udienza, discussa la causa, il giudice si è riservato.

Va dichiarata cessata la materia del contendere, con riguardo a tutte le domande proposte.

Quanto preteso dalla parte ricorrente è stato come detto riconosciuto dalla società convenuta, sia pure dopo l'introduzione del giudizio.



Ciò vale, non solo con riguardo alla rimozione degli effetti (e cioè, con riguardo alla richiesta di ordine di riconoscimento della nomina di una propria rsa, riconoscimento come detto già avvenuto), ma anche con riguardo alla richiesta di accertamento della antisindacalità della condotta denunciata e alla richiesta di ordine della pubblicazione del provvedimento giudiziale.

Ciò perché, al momento della presente decisione, la condotta denunciata non è più attuale e persistente e gli effetti lesivi di essa sono già venuti meno, non risultando elementi, visto anche il contenuto della memoria difensiva, che possano consentire di ritenere che la condotta denunciata sia idonea a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c., p.c., vanno poste a carico di parte convenuta, considerato che il riconoscimento della rsa - al quale la società era tenuta considerato che essa applica ai propri dipendenti il Ccnl per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, sia pure per la sola parte economico-normativa, Ccnl del quale la ricorrente è firmataria - è stato effettuato solo dopo la notifica del ricorso.

P . Q . M .

visto l'art. 28 Stat. Lav.

DICHIARA cessata la materia del contendere;

CONDANNA la Pegaso s.r.l. Servizi Fiduciari a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente le spese del procedimento che si liquidano in € 1.800,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.

Si comunichi.

Roma, 21.4.2022.

Il giudice

Massimo Pagliarini

